



COPIA

N° 33 del Reg. Del

## COMUNE DI FORNI DI SOTTO

### Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

SEDUTA del 27/09/2017

**OGGETTO:**Revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 D.Lgs. 175/2016

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventisette** del mese di **settembre** convocato per le ore **18.30** , con avviso e ordine del giorno spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Straordinaria**

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta **Pubblica**

Sono intervenuti:

| Nome              | Carica      | Presente |          |
|-------------------|-------------|----------|----------|
| Lenna Marco       | Sindaco     | Si       |          |
| Coradazzi Claudio | ViceSindaco | Si       |          |
| Lobosco Martina   | Consigliere |          | No       |
| Tonello Martina   | Consigliere | Si       |          |
| Sberla Paolo      | Consigliere | Si       |          |
| Bellitto Enzo     | Consigliere | Si       |          |
| Sala Omar         | Consigliere | Si       |          |
| Polo Rosella      | Consigliere | Si       |          |
| Nassivera Luca    | Consigliere |          | No       |
| Chinese Emo       | Consigliere | Si       |          |
| Nassivera Debora  | Consigliere |          | No       |
| Sala Marco        | Consigliere |          | No       |
| Intilia Marina    | Consigliere | Si       |          |
|                   |             | <b>9</b> | <b>4</b> |

Delibera immediatamente

eseguibile

Art. 1 comma 19 L.R. N.

21/2003 e succ.

Assume la presidenza il Sig. **Marco Lenna** nella sua qualità di **Sindaco**.

Assiste quale segretario il Sig. **Dott. Gabriele Rech**

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

**PREMESSO** che:

- il Decr. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, modificato ed integrato con Decr. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, recante il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) ha previsto (art. 4, comma 1) che le Pubbliche Amministrazioni non possano, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi ad oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- il medesimo articolo (art. 4, comma 2) ha previsto che le Pubbliche Amministrazioni possano acquisire o mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decr. Lgs. n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decr. Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decr. Lgs. n. 50 del 2016;ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...) tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

**ATTESO** che l'art. 24 dello stesso Decr. Lgs. n. 175/2016 e succ. mod. ed int. stabilisce che entro il 30 settembre 2017 le Pubbliche Amministrazioni provvedano a effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che **devono essere alienate o fatte oggetto di altre misure di razionalizzazione** poiché ricadenti anche soltanto in una delle seguenti condizioni (art. 20, comma 2.):

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

**DATO ATTO** che la ricognizione è atto obbligatorio e, per i Comuni, costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, adottato dal Sindaco ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014. Il provvedimento di ricognizione dovrà essere successivamente «comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114», cioè al competente Ministero. Inoltre, devono essere rese informazioni «alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15».

La mancata adozione dell'atto ricognitivo comporta l'impossibilità per il socio di esercitare i diritti sociali nei confronti della società e – fatti salvi il potere di alienare la partecipazione, nonché gli atti di esercizio dei diritti sociali già compiuti – la liquidazione della società medesima secondo la procedura prevista dall'art. 2437-quater del Codice Civile;

**ATTESO** che, assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni deve avvenire "entro un anno dalla conclusione della ricognizione (art. 24, comma 4);

**CONSIDERATO** che:

- con la deliberazione Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 19/SEZAUT/2017/INPR resa nell'adunanza del 19 luglio 2017, sono state dettate le linee guida per la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 Decr. Lgs. n. 175/2016 ed è stato altresì approvato un modello standard dell'atto di ricognizione da allegare alle deliberazioni consiliari degli enti;
- il Decr. Lgs. n. 175/2016 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, degli "organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili" (art. 2, comma 2, lett. i). Non rientrano, invece, gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria;
- devono essere considerate tutte le partecipazioni, sia dirette che indirette, anche se di modesta entità;

**CONSIDERATO** che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 138/2011 e succ. mod. ed int., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**CONSIDERATO** che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del Decr. Lgs. n. 175/2016 e succ. mod. ed int., che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti assegnati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del Decr. Lgs. n. 175/2016 e succ. mod. ed int., a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**VALUTATE**, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle Società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della Comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle Società partecipate possedute dall'Ente;

**PRECISATO** che alla data del 23.09.2016 il Comune possedeva la partecipazione di CARNIACQUE SpA (società che gestiva il Servizio Idrico Integrato), rispetto alla quale è già stata attuata alla data del 31 dicembre 2016 la fusione per incorporazione in CAFC SpA, società che il CATO, per l'ambito territoriale ottimale Centrale Friuli, ha individuato quale affidatario unico "in house providing" del Servizio Idrico Integrato;

**DATO ATTO** che, pertanto, le misure di razionalizzazione sono già state effettuate per quanto riguarda la cessata Società CARNIACQUE SpA;

**DATO ATTO**, inoltre, che, a seguito della incorporazione di cui sopra, a decorrere dal 1° gennaio 2017 questo Comune detiene la partecipazione societaria di CAFC SpA, affidataria del Servizio Idrico Integrato, società che verrà inclusa nella prossima procedura di analisi e verifica periodica prevista dall'art. 20 del T.U.S.P.;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nella relazione allegata al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta dal Comune;

**RIBADITO** che, ai sensi del sopra citato art. 24 del T.U.S.P. occorre individuare le partecipazioni da alienare e che l'alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e, quindi, dall'approvazione della presente deliberazione;

**RITENUTO** che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della Comunità e del territorio amministrati;

**TENUTO CONTO** degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi svolte in attuazione della normativa sopra citata in ordine alle partecipazioni detenute e rilevato che in base a quanto sopra sussistono le motivazioni per la cessione delle sotto indicate partecipazioni:

ESCO MONTAGA FVG SrL

**RICORDATO CHE** per:

- quanto riguarda la partecipazione nella società Esco Montagna Fvg , il comune di Forni di Sotto aveva già disposto, con delibera consiliare n. 2 del 17/02/2011, e successivo piano operativo di razionalizzazione adottato, ai sensi del comma 612 dello stesso articolo», con decreto Sindacale prot. 5346 di data 30/03/2015, la dismissione dalla partecipazione alla citata società, dismissione avviata ma non ultimata;

-che per conformare la revisione straordinaria delle partecipazioni alle disposizioni contenute nell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 ed ai modelli adottati dalla Corte dei conti si provvede con la presente relazione tecnica ricomprendendo nell'analisi anche la società Esco Montagna non ancora dismessa;

**VISTE** le istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 5 luglio 2017;

**ACCERTATO** che il presente piano di razionalizzazione delle partecipate prevede soltanto dismissioni e mantenimento delle partecipazioni, non è pertanto necessario il parere del revisore (la norma in effetti non prevede il parere del revisore ed il TUEL - art.239 prevede il parere solo in materia di "modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni");

**VISTO** il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 dello stesso Decr. Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int., in ordine alla regolarità tecnica;

Procedutosi a votazione: presenti e votanti n.9 ;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Chinese Emo) espressi nei modi e nelle forme di legge,

## **DELIBERA**

**DI** dare atto di quanto sopra;

**DI** approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Decr. Lgs. n. 175/2016 e succ. mod. ed int. , la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Forni di Sotto, alla data del 23 settembre 2016 ed il relativo piano di razionalizzazione contenuti nell'allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**DI** procedere, pertanto, all'alienazione delle seguenti partecipazioni:

ESCO MONTAGA FVG SrL

**DI** incaricare i competenti Uffici Comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

**DI** dare atto che dal primo gennaio 2017 questo Comune detiene inoltre la partecipazione societaria in CAFC SpA, affidataria del Servizio Idrico Integrato, che verrà inclusa nella prossima procedura di analisi e verifica periodica prevista dall'art. 20 del T.U.S.P.;

**DI** trasmettere la presente deliberazione alle Società partecipate dal Comune;

**DI** disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, attraverso lo specifico applicativo "Partecipazioni";

**DI** disporre altresì che la presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;

con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Chinese Emo), espressi separatamente per alzata di mano,

## **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 e succ. mod. ed int.

IL PRESIDENTE  
f.to **Marco Lenna**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to **Dott. Gabriele Rech**

---

**CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione, all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal **28/09/2017** al **13/10/2017** a sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 15 della Legge Regionale 11-12-2003, n. 21.

Lì

\_\_\_\_\_

L'IMPIEGATO ADDETTO

f.to **Spezia Barbara**

\_\_\_\_\_

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Funzionario Incaricato

\_\_\_\_\_

---